

# Cambia la modalità di calcolo del tasso soglia per l'usura

*Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge N. 70 del 13 maggio 2011 ("Decreto Legge") recante prime disposizioni urgenti per l'economia (il c.d. decreto sviluppo). Il decreto sviluppo è intervenuto su disparati ambiti normativi, tra cui la normativa sull'usura. La modifica riguarda la modalità di calcolo del c.d. tasso soglia dell'usura che come noto fissa un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La modifica determinerà un innalzamento dei tassi soglia applicabili nei mutui ipotecari ed anche per altre tipologie di finanziamento (seppur in misura inferiore) e introduce alcuni limiti massimi volti a contenere i tassi di interesse, anche in vista di una futura crescita degli stessi. La modifica del criterio di calcolo avrà un immediato impatto soprattutto sui mutui ipotecari, facilitandone in un periodo di crescente costo del denaro la concessione a tassi più elevati, che sulla base della normativa sull'usura esistente rasentavano i tassi soglia vigenti. Il più flessibile metodo di calcolo del tasso soglia potrà risolvere le questioni di strette di credito sui mutui ipotecari, ma lascia immutate le "indiscriminate" restrizioni imposte dall'attuale normativa sull'usura, che tuttora non distingue a secondo del profilo di rischio del cliente o dell'operazione.*

## Normativa attuale

Con la Legge N. 108 del 1996 ("Legge sull'Usura") recante disposizioni in materia di usura, viene riformato il delitto sull'usura previsto nell'Articolo 644 del Codice Penale e introdotto un parametro "oggettivo" per stabilire il limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari.<sup>1</sup> Tale limite (altresì identificato come il "tasso soglia") opera dunque come un limite imperativo alla misura dei tassi di interesse convenzionali e si determina secondo un preciso calcolo espresso in termini percentuali.

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (c.d. "tasso soglia"), è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (quali riportati nei decreti emanati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), con riferimento alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Giova ricordare che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve altresì tener conto di ogni commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

## In evidenza

La normativa sull'usura prima e dopo il decreto sviluppo

Modifica "limitata" al metodo di calcolo del tasso soglia

Prime valutazioni sull'impatto della normativa nel *leveraged finance*

Per maggiori informazioni in merito agli argomenti affrontati in questo Client Briefing si prega di contattare:

**Giuseppe De Palma**, Socio

**Charles Adams**, Socio

**Ferdinando Poscio**, Senior Associate

**Francesca Imbriani**,  
Finance and DCM Knowledge Management  
Lawyer

Clifford Chance Studio Legale Associato,  
Piazzetta M.Bossi, 3, 20121 Milano  
+39 02 80634 1

Via Villa Sacchetti, 11, 00197, Roma  
+39 06 422 91 1

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

<sup>1</sup> Ai fini del presente Client Briefing, non ci si sofferma nell'analisi della Usura c.d. soggettiva contemplata dall'Articolo 644, comma 3, del Codice Penale, secondo cui "sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria."

Spetta alla Banca d'Italia procedere alla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi riferiti ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente. La rilevazione viene effettuata per categorie omogenee di operazioni (quali indicate nel decreto pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale sempre dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia), e sulla base delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla stessa Banca d'Italia.<sup>2</sup>

Tali Istruzioni assumono particolare rilevanza sia perché costituiscono la base per la rilevazione dei tassi medi che concorrono alla determinazione del tasso soglia, sia perché indicano i criteri di calcolo cui le banche e intermediari finanziari devono attenersi in sede di verifica del rispetto del limite dettato dal tasso soglia.

Come poi chiarito dalla Legge n. 394 del 200 (recante interpretazione autentica della legge sull'usura), e recentemente confermato (anche in seguito all'emanazione delle già citate Nuove Istruzioni), la verifica del rispetto dei tassi soglia va effettuata con riferimento ai tassi soglia vigenti nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal loro pagamento. Si ritiene dunque che la verifica debba essere fatta al momento della stipula del contratto di finanziamento (o di una sua modifica rilevante).

Infine, val la pena accennare alle conseguenze derivanti da una eventuale violazione della Legge sull'Usura. Detta violazione viene sanzionata penalmente, oltre a determinare la nullità della clausola con cui sono convenuti interessi usurari e la non debenza di tali interessi, come sancito nell'Articolo 1815, secondo comma, del Codice Civile.

### La modifica della normativa sull'usura prevista nel decreto sviluppo

Il decreto sviluppo modifica la fonte della normativa sull'usura (in particolare, l'Articolo 2, comma 4 della Legge sull'Usura), prevedendo la sostituzione delle parole "aumentato della metà" con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Per effetto di tale modifica, il tasso soglia dovrà calcolarsi prendendo sempre il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale, per la categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentandolo del 25 %, e aggiungendo ulteriori 4 % (in precedenza, al fine di determinare il tasso soglia, si doveva procedere al solo aumento del 50% del tasso medio). La differenza tra il tasso soglia, così calcolato, e il tasso medio non potrà in ogni caso eccedere l'8%.

Il decreto sviluppo non modifica la restante disciplina in materia.

### Entrata in vigore delle nuove regole in materia di usura

Il Decreto Legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, ed è entrato in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi il 14 maggio 2011), dovendo poi - secondo l'*iter* legislativo previsto per i decreti legge - essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni. In sede di conversione, potrebbero essere introdotte modifiche, integrazioni e cancellature e in caso di mancata conversione entro i termini previsti, il Decreto Legge perderebbe efficacia. Saranno comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal Decreto Legge nel periodo di sua vigenza.

### Prime valutazioni sulle modifiche introdotte dal decreto sviluppo in materia di usura

Come emerge chiaramente dal comunicato stampa dell'ABI (*Associazione Bancaria Italiana*) del 5 maggio 2011,<sup>3</sup> le ragioni che hanno portato all'introduzione della modifica del calcolo del tasso soglia sono strettamente legate alla particolare congiuntura economica, che ha portato ad una stretta creditizia, a causa da un lato dell'innalzamento del costo del denaro per le banche (cui si aggiungono, in prospettiva, le nuove regole dettate da Basilea 3 che imporranno requisiti di capitale e di liquidità più stringenti) e d'altro l'abbassamento notevole dei tassi di interesse sui mutui verificatosi negli ultimi anni, tassi che comunque sono destinati a crescere.

ABI afferma che "*Per allineare la normativa italiana a quella europea il Governo ha **eliminato alcune distorsioni che inficiavano il metodo di calcolo del tasso soglia ai fini della lotta all'usura**. Tali distorsioni, in una fase di tassi bassi e in rapida ascesa, **determinavano tassi soglia tali da escludere dall'erogazione del credito una parte della***

<sup>2</sup> Banca d'Italia ha emanato nell'agosto 2009 le c.d. Nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura che hanno concorso a determinare i tassi soglia in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.

<sup>3</sup> Il comunicato stampa di ABI è disponibile seguendo il link:

[http://www.abi.it/manager?action=show\\_document&portalId=1&documentId=13146%20](http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=13146%20)

*clientela, paradossalmente esposta così proprio al rischio di usura. In Europa, solo in Italia e in Francia la legge che fissa il tasso di usura ha rilevanza a fini penali. Peraltro, in Francia, con due interventi del 2003 e del 2005, la legge sull'usura è stata modificata restringendone l'applicazione ai soli soggetti consumatori. In altri Paesi sono presenti dei limiti (soglie) ai tassi applicabili ai finanziamenti, ma questi sono sensibilmente meno stringenti rispetto al caso italiano. Nel corso dei 14 anni di attuazione della normativa italiana si è rilevata da più parti una bassa efficacia della stessa a contrastare il crimine finanziario e, a volte, la produzione di effetti restrittivi del credito legale, provocando distorsioni sulla clientela, preclusa agli intermediari legali a vantaggio della criminalità usuraria. Inoltre, la parziale inefficacia della legge e la conseguente penalizzazione della clientela si è accentuata date le **attuali condizioni dei mercati finanziari e dell'economia**, più in generale. In particolare, la **modalità di calcolo del tasso soglia** si è mostrata non efficiente specie in una situazione come l'attuale di tassi molto bassi."*

Per quanto apprezzabile un intervento volto a "riconoscere" i limiti insiti nell'attuale normativa sull'usura, ci si chiede se effettivamente la modifica - che interviene soltanto sulle modalità di calcolo del tasso soglia - risolva le questioni interpretative e applicative poste dalla normativa sull'usura. Difatti, il nuovo metodo di calcolo darà senz'altro maggior respiro per quelle forme di finanziamento (quali i mutui ipotecari, che passeranno se a tasso variabile da un tasso soglia del 4,185 % al 7,4875 % e se, a tasso fisso, da 7,02 % a 9,85 %), ma lascia irrisolta la questione dell'applicabilità di tale normativa ad altre tipologie di finanziamenti subordinati (quali i finanziamenti mezzanini o *high-yield leverage*), connotate da un più elevato grado di rischio. Per tali finanziamenti, che di norma ricadono nella categoria degli "altri finanziamenti", l'applicazione del nuovo metodo di calcolo (sulla base dei tassi medi vigenti per il periodo 1 aprile-30 giugno 2011) determina un innalzamento tutto sommato lieve del tasso soglia (passato, nel trimestre in corso, dal 16,635 % al 17,8625 %). A prescindere da ogni considerazione sull'opportunità o meno di un innalzamento dei tassi soglia, sarebbe stato auspicabile un intervento volto a differenziare e adeguatamente tener conto della diversa funzione e applicazione della normativa sull'usura, quando applicate ad operazione di finanziamento di una certa complessità, le cui condizioni (anche in termini di prezzo) sono dettate dal mercato e rispecchiano logiche di rischio non paragonabile a quelle del mercato dei mutui domestici.

L'Avv. Ferdinando Poscio, Senior Associate nel Dipartimento Banking & Finance, commenta "*Ci si chiede se l'intento del legislatore, come espresso nella relazione illustrativa del decreto sviluppo, di "restituire margini di azione alle banche e agli altri intermediari finanziari" sia effettivamente e compiutamente realizzato con un intervento del legislatore che si è limitato a modificare il metodo di calcolo dell'usura. Sarebbe stato auspicabile un intervento di più ampio respiro volto a definire meglio i contorni delle categorie di "mutui" e "altri finanziamenti" e la loro portata applicativa nel contesto di operazioni di finanziamento complesse, il cui diverso grado di rischio e la competenza del prenditore non sono adeguatamente riflessi nelle attuali categorie previste nella normativa sull'usura.*"

L'Avv. Giuseppe de Palma, socio responsabile del Dipartimento Banking & Finance, aggiunge "*Gli obiettivi che le norme sull'usura vogliono perseguire sono sacrosanti e condivisibili. Ed è comprensibile che il legislatore non voglia modificare le norme per renderle più flessibili, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove categorie di operazioni, perché esiste il timore che una normativa flessibile possa in realtà essere più agevolmente aggirata. Tuttavia, considerate anche le gravi sanzioni imposte dalla normativa sull'usura, qualcosa in più dovrebbe essere fatto per dare maggiore certezza interpretativa, in particolare rispetto a quelle operazioni finanziarie che non trovano una loro naturale collocazione all'interno delle categorie fissate annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finance al fine di rilevare i tassi medi presso il sistema bancario e desumere da detti tassi il tasso soglia di volta in volta applicabile.*"

Questo Client briefing ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce un parere legale

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh\* ■ Rome ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Sidney ■ Singapore ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

\*Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riyadh.